



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

IL SINDACO

ORDINANZA n. 16

A TUTTA LA CITTADINANZA

IL SINDACO

VISTO

il D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2013, e in vigore dal 12 luglio 2013): "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1, lettera a) e c), del decreto legislativo 19/08/2005 n. 192" che ha modificato il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.

PRESO ATTO CHE

il Comune di Campagnola Emilia è compreso nella fascia climatica "E", per la quale il periodo normale di funzionamento degli impianti di riscaldamento è dal 15 ottobre al 15 aprile e per 14 ore giornaliere, ai sensi dell'art 4 - comma 2 - del citato D.P.R.;

al di fuori dei periodi d'accensione previsti, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 74/2013 gli impianti termici: "possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria";

l'articolo 5 comma 1 del D.P.R. 74/2013, dispone che: "in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili";



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

IL SINDACO

CONSIDERATO

il recente e repentino abbassamento delle temperature rispetto alla media stagionali e tenuto conto delle attuali previsioni climatiche non favorevoli previste per i prossimi giorni, con possibili ripercussioni negative sulla salute delle fasce più deboli della cittadinanza;

VISTA la normativa in materia ed in particolare gli artt.4 e 5 del D.P.R.n.74/2013;

DISPONE

DI AUTORIZZARE in deroga a quanto previsto dall' art. 4 del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013, l'accensione facoltativa degli impianti termici di riscaldamento dalla data odierna, autorizzando il funzionamento degli impianti stessi per un limite massimo di 7 ore giornaliere e nella fascia oraria dalle ore 5.00 alle ore 23.00; **Invitando la cittadinanza** a limitare l'accensione nelle ore più fredde; **Ricordando** l'obbligo di legge di non superare la temperatura di 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e di 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici;

DI PUBBLICARE la presente ordinanza per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Campagnola Emilia e sul sito web istituzionale dell'Ente

INFORMA

che avverso la presente ordinanza si potrà ricorrere al TAR entro 60 gg dalla pubblicazione o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 gg.

Campagnola Emilia, lì 10 ottobre 2016



IL SINDACO
Alessandro SANTACHIARA